



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE  
**ARISTEIA**

ISTITUTO DI RICERCA  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI



---

# DOCUMENTI ARISTEIA

documento n. 7

*Le società di professionisti*

luglio 2001

---

# LE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI

## DOCUMENTO ARISTEIA N. 7

### LE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Società di persone tra professionisti – 3. Disegno di legge delega per la riforma delle professioni – 4. Società di capitali fra professionisti. Società cooperative fra professionisti - 5. Società di avvocati

#### 1. INTRODUZIONE

Il presente documento intende analizzare la problematica dell'ammissibilità di società professionali nell'ambito di una valutazione di carattere sistematico, volta ad individuare la disciplina contenuta nel libro V del codice civile compatibile con l'esercizio societario dell'attività professionale, con particolare riguardo alle norme dettate per le società di persone. Saranno, inoltre, trattate le prospettive di riforma, avendo riguardo al disegno di legge delega per il riordino delle professioni approvato il 10 novembre 2000 dal Consiglio dei ministri.

Si tratta, a ben vedere, di un approfondimento del Documento Aristeia n.6, intitolato "Dagli studi associati alle società di professionisti", ove è stata analizzata la disciplina codicistica degli studi professionali, cui si rimanda per una completa e approfondita analisi.

#### 2. SOCIETÀ DI PERSONE FRA PROFESSIONISTI

La giurisprudenza di merito ha recentemente stabilito che nelle more dell'emanazione del regolamento sull'indicazione dei requisiti necessari per poter esercitare l'attività professionale in forma societaria, può essere iscritta nel registro delle imprese la società di professionisti costituita in forma di società di persone e in modo specifico nella forma della società semplice, restando garantita, in tal caso, la responsabilità illimitata dei soci. Il giudice di merito – nel ribadire il superamento agli ostacoli tradizionali per l'ammissibilità di società di professionisti – ha ritenuto che nel nostro ordinamento giuridico siano rinvenibili tre tipi di impresa: quella commerciale, quella agricola e, infine, quella civile. Da ciò deriva che non esisterebbero ostacoli all'esercizio in forma societaria di società semplice di un'attività economica non commerciale come quella fra professionisti. La legislazione fiscale - art. 5 TUIR n. 917/86, rubricato sotto la dizione «redditi prodotti in forma associata» lettera c) – e quella speciale – in materia di lavori pubblici, la legge 18 novembre 1998, n. 415, la quale stabilisce che ai lavori pubblici possano accedere anche le società

professionali costituite esclusivamente tra professionisti iscritti in appositi albi – confermerebbero la tesi addotta.

Il citato orientamento legittima uno studio sistematico delle norme del codice civile previste per la società semplice, allo scopo di verificarne la compatibilità con la società di professionisti. L'indagine sarà ulteriormente approfondita avendo riguardo ad una analisi esegetica delle disposizioni sulle società in nome collettivo e relativa compatibilità con le società professionali, atteso che nessuna norma, allo stato attuale, ne vieta la costituzione secondo tale modello. A ciò si aggiunga che le norme contenute nella legge sulle società di professionisti fra avvocati sono organizzate proprio ispirandosi al modello della società in nome collettivo.

### *Contratto sociale*

La disciplina del contratto sociale è contenuta nella sezione prima del capo dedicato alla società semplice e contiene una regola riguardante la forma (art. 2252 c.c.) ed una concernente le modificazioni del contratto sociale (art. 2253 c.c.).

Occorre verificare se il contenuto normativo dei predetti articoli possa essere applicato anche alle società semplici di professionisti.

La risposta è positiva per quanto concerne il carattere non formale del contratto sociale: anche la società semplice di professionisti potrà essere stipulata in forma scritta – atto pubblico, scrittura privata autenticata e scrittura privata semplice – oppure in forma orale.

Discutibile è l'ammissibilità di una società di professionisti di fatto.

L'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 – e relativo Regolamento di attuazione - ha introdotto la sezione speciale del registro delle imprese, ove si prevede che sono iscritti in sezioni speciali gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici.

Il contratto di società semplice di professionisti è allora soggetto ad iscrizione obbligatoria presso la sezione speciale del registro delle imprese: si tratta di una pubblicità notizia, con funzione di certificazione anagrafica.

La richiesta di iscrizione può avvenire mediante domanda corredata dal contratto sociale ovvero mediante domanda sottoscritta da tutti i soci. E' questa l'ipotesi della conclusione orale del contratto di società.

Secondo la dottrina, l'iscrizione previo deposito del contratto sociale costituisce la modalità preferibile sotto il profilo operativo. Il modello di domanda preconstituito imposto per la registrazione della società con contratto non scritto non rende agevole la riproduzione, ai fini della conoscenza da parte dei terzi, degli elementi del contratto oltre a richiedere la sottoscrizione di tutti i soci.

Per le società di professionisti, allora, l'uso della forma scritta con l'intervento del notaio per la autenticazione delle sottoscrizioni ovvero per la redazione dell'atto pubblico rappresenterà la forma privilegiata, ciò essendo obbligato a pena di nullità (totale o parziale), in base al dispositivo dell'art. 2251, c.c., nel caso in cui il conferimento abbia per oggetto un bene immobile (trasferimento della proprietà, costituzione e trasferimento di un diritto reale immobiliare, godimento per un tempo eccedente i nove anni di un bene immobile).

L'art. 2252, c.c., in tema di modificazioni del contratto sociale, stabilisce che “il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente”. La norma introduce il principio di unanimità con riferimento alle modificazioni del contratto sociale (ad esempio per quanto riguarda *la trasformazione, la fusione e la scissione della società semplice*), principio derogabile convenzionalmente.

#### *Contratto sociale: il contenuto*

Il codice civile non contiene indicazioni relative al contenuto del contratto sociale della società semplice. Con l'introduzione della sezione speciale del registro delle imprese, il Regolamento di attuazione ha introdotto, ex art. 18, comma 4, la regola secondo cui la domanda di iscrizione (sia attraverso il deposito del contratto sia in caso di sottoscrizione di tutti i soci) delle società semplici deve comprendere:

- il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica ed il numero di codice fiscale dei soci;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società;
- i soci che svolgono la funzione di amministrazione e di rappresentanza della società;
- la sede (principale e secondaria) della società;
- l'oggetto sociale;
- i conferimenti;
- le prestazioni e i soci d'opera;
- partecipazione agli utili;
- la durata della società.

Rispetto all'art. 2295, c.c., riguardante l'atto costitutivo della società in nome collettivo, possono evidenziarsi le seguenti differenze. Innanzitutto, l'art. 18, comma 4, del Regolamento attuativo fa riferimento alla residenza anagrafica del socio e non già al domicilio, come previsto dall'art. 2295, c.c. Si aggiunge, in secondo luogo, la necessità di indicare il codice fiscale dei soci ed anche il codice fiscale della società. Per quanto riguarda il resto, le due norme contengono eguali enunciati normativi.

L'art. 2296, c.c., riguardante la pubblicazione dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo, stabilisce che “l'atto costitutivo, con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato, ciascun socio può provvedervi a spese della società ovvero far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio”. La norma è applicabile anche per le società di professionisti organizzate secondo il tipo della società in nome collettivo. Risultano altresì applicabili alle società di professionisti in nome collettivo le norme di cui all'art. 2297, c.c., riguardante la mancata registrazione e di cui all'art. 2299, c.c., in tema di sedi secondarie.

Nel caso delle società di professionisti, organizzate secondo il tipo della società semplice e della società in nome collettivo, il contenuto del contratto sociale impone ulteriori specificazioni.

Innanzitutto, occorre tenere in considerazione l'art. 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1815, precedentemente analizzato. Ancorché l'ipotesi in esame si riferisca non già alle società professionali ma agli studi professionali, sembra possibile mutuare la norma anzidetta nel senso che accanto ed oltre l'indicazione dei requisiti richiesti - il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica ed il numero di codice fiscale dei soci – si debba indicare il titolo professionale del socio stesso.

### *Ragione Sociale*

Prescindendosi dal dibattito dottrinale intorno alla esatta qualificazione del diritto al nome della società semplice – contentendosi il campo chi argomenta nel senso di una qualificazione in termini di ragione sociale e chi, nonostante il dato normativo del Regolamento attuativo, argomenta nel senso di una qualificazione in termini di denominazione sociale -, nell'ambito dell'economia del presente documento occorre interrogarsi sulla ragione sociale della società semplice di professionisti.

La risposta al quesito deve tener conto anche delle norme sulla ragione sociale della società in nome collettivo – art. 2292, comma 1, c.c. secondo il quale “la società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale”.

Tenendo altresì conto dell'art. 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1815, la ragione sociale delle società di persone di professionisti dovrà indicare il nome di almeno uno (ovvero di tutti) i soci, con l'indicazione del relativo titolo professionale. La società potrà conservare nella ragione sociale il nome del socio professionista deceduto, quando lo stesso o i suoi eredi vi consentano.

### *Oggetto sociale: i conferimenti*

L'art. 2253, c.c., in tema di conferimenti della società semplice, stabilisce che “il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale”. Ed ancora “se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale”.

I conferimenti possono essere in denaro, in proprietà di beni in natura, in godimento di beni in natura, di credito e di servizi.

Con riferimento alle società semplici di professionisti l'indagine si oggettivizza su tre diversi livelli.

Innanzitutto, avendo riguardo all'oggetto sociale in generale, occorre interrogarsi sull'ammissibilità di una società professionale con oggetto sociale esclusivo o limitato.

In secondo luogo, la scelta alternativa dei conferimenti propria delle società semplici non risulta possibile nelle società semplici di professionisti, laddove accanto ed oltre il conferimento in denaro o natura è sempre necessario il contemporaneo conferimento in servizi e cioè attraverso l'espletamento dell'attività professionale intellettuale caratterizzata com'è noto dalla personalità dell'esecuzione.

Infine, legato all'accennata questione, si pone il problema del socio (professionale) d'opera.

Avendo riguardo al primo aspetto – ovvero all’oggetto sociale delle società fra professionisti e all’ammissibilità di una società con oggetto sociale esclusivo – occorre affermare che il nostro ordinamento giuridico conosce varie società con oggetto esclusivo o limitato (società di intermediazione mobiliare; società bancarie; società di mediazione assicurative; società di investimento a capitale variabile; società editrici, ecc.). Esistono anche società autorizzate dalle leggi speciali ad operare in specifici campi professionali (società di revisione, società di progettazione, società di farmacisti, ecc.).

Tutto ciò fa propendere per la valutazione positiva circa l’ammissibilità di una società professionale con oggetto esclusivo, dovendosi tuttavia puntualizzare il rapporto fra l’attività principale e quelle accessorie, cioè strumentali alla realizzazione della prestazione professionale. La dottrina è attestata sulla posizione secondo cui l’attività accessoria – cioè quella non professionale - deve essere esclusa dall’oggetto sociale di una società professionale, il che non interferisce in modo alcuno con lo svolgimento di atti pertinenti l’attività funzionale dell’oggetto sociale.

Si discute se la valutazione sulla natura principale o accessoria dell’attività svolta debba essere generale ovvero astratta. La dottrina è attestata sulle posizioni antitetiche, anche se almeno con riguardo alle società professionali sembra opportuno ricondurre l’indagine ad una valutazione da compiersi in concreto, cioè avendo riguardo al singolo atto. È attività principale, ad esempio, la conclusione del contratto e l’acquisto delle apparecchiature necessarie all’esercizio della professione.

#### *Acquisto di partecipazioni sociali*

Si discute in dottrina se una società professionale possa acquistare o meno partecipazioni sociali di altre società. Un attento orientamento ritiene che non si ravvisano valide ragioni per discostarsi, su tale specifico tema, dai principi comuni del diritto societario, con la conseguenza che anche alla società di professionisti dovrà ritenersi consentito tale investimento.

#### *Conferimenti – Socio d’opera*

Si argomentava precedentemente che nella società semplice i conferimenti possono essere in denaro, in proprietà di beni in natura, in godimento di beni in natura, di credito e di servizi.

La scelta alternativa dei detti conferimenti non è possibile nelle società semplici di professionisti, nelle quali risulta sempre necessario lo svolgimento dell’attività professionale caratterizzata, com’è noto, dalla personalità dell’esecuzione. Il socio professionista allora può essere configurato quale socio d’opera. Tale espressione, secondo la migliore dottrina, deve essere interpretata nel significato tecnico civilistico suo proprio; il che implica il richiamo alla norma di cui al comma 2 dell’art. 2263, c.c., secondo il quale “la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità” (la norma è applicabile anche alla società in nome collettivo e alla società in accomandita semplice).

Il problema che si pone è quello della rilevanza di tali conferimenti ai fini della determinazione del capitale sociale.

Si contendono il campo due orientamenti.

Un orientamento distingue due tipi di conferimenti: i *conferimenti di capitale*, cioè quelle utilità che concorrono alla formazione del capitale sociale sin dalla data di assunzione dell'incarico ed i *conferimenti di patrimonio*, cioè quei conferimenti il cui valore economico è imputato in capo alla società solamente quando sia stato interamente eseguito l'incarico.

Contrariamente, si afferma che tutti i conferimenti devono essere imputati a capitale, perché quelli imputati a patrimonio potrebbero determinare un pregiudizio in capo al socio che non ha potuto eseguire, magari per ragioni oggettive, la prestazione sino alla fine e che contemporaneamente non ha potuto usufruire fin dall'inizio dell'imputazione del proprio conferimento a capitale.

Avendo riguardo alle società di professionisti, fra i due orientamenti appare preferibile il secondo. Si deve precisare che il socio professionista d'opera potrà essere "puro" – cioè quello che apporta la propria attività professionale intellettuale – e "spurio" – cioè quello che apporta oltre alla propria attività professionale ( non imputata a capitale) anche altri conferimenti. La pratica economica vede particolarmente diffuse tali figure di soci d'opera anche nelle società professionali.

In materia di conferimenti diversi dallo svolgimento di attività professionale, sono applicabili, anche per le società professionali, le norme di cui agli artt. 2254, 2255, 2256, c.c.

#### *Amministrazione e rappresentanza*

Giunti a questo punto della trattazione, occorre analizzare l'organizzazione dell'associazione tra professionisti che adotti per l'esercizio della professione lo schema tipico della società personale.

La dottrina maggioritaria ha ritenuto fino ad oggi che il tipo della società semplice sia quello più adeguato visto il carattere strettamente personale della prestazione del professionista intellettuale.

In tal caso, la società tra professionisti dovrebbe solamente sottoporsi alla disciplina pubblicitaria relativa l'impresa, vale a dire all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Nel caso in cui, invece, la società tra professionisti si venisse a costituire con i modelli predisposti per i cosiddetti tipi commerciali, consentendo l'ordinamento italiano l'utilizzo dei tipi sociali commerciali anche per lo svolgimento di un'attività economica non commerciale (art. 2249, comma secondo, c.c.), l'iscrizione dovrebbe avvenire nella sezione ordinaria del registro delle imprese ed occorrerebbe rispettare l'obbligo della tenuta delle scritture contabili. In nessun caso la società sarebbe assoggettabile alla disciplina del fallimento.

Fatte queste premesse alla società tra professionisti, avuto riguardo alle forma di organizzazione, potrebbero applicarsi le norme contenute nei capi II, III, e IV del libro V del codice civile.

Per quel che concerne i tipi sociali della società semplice e della società in nome collettivo, il legislatore ha previsto che in mancanza di diversa pattuizione l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

La legge non si occupa dell'aspetto della nomina degli amministratori: dispone solamente l'amministrazione disgiuntiva, muovendo dal presupposto che il potere di amministrazione sia connaturato nella posizione di

socio illimitatamente responsabile. Un cenno alle modalità con cui viene nominato l'amministratore si può rinvenire nell'art. 2259 c.c. a proposito della revoca della facoltà di amministrare, ove si attribuisce una differente rilevanza alla nomina contenuta nell'atto costitutivo rispetto a quella contenuta in un atto separato. Dunque o l'amministrazione spetterà *ex lege* a ciascun socio illimitatamente responsabile o la nomina dell'amministratore sarà contenuta nell'atto costitutivo, ovvero essa potrà costituire l'oggetto di un atto separato. Alle tre situazioni appena descritte corrispondono altrettante ipotesi di revoca degli amministratori. Nel primo caso, vale a dire quello in cui l'atto costitutivo nulla preveda in merito all'amministrazione della società, il potere di amministrare non può venir meno se non a seguito di una modificazione del contratto sociale o a seguito dell'uscita del socio dalla società; la revoca sarà consentita, allora, solo al verificarsi di una giusta causa. Nel secondo caso la revoca dell'amministratore nominato nel contratto sociale potrà avvenire solo quando ricorra una giusta causa, in mancanza della quale la revoca non ha effetto.

In una simile ipotesi, comportando una modificazione del contratto sociale, la revoca dovrà essere adottata ai sensi dell'art. 2252 c.c., cioè con il consenso di tutti i soci, salvo diversa pattuizione.

Nel terzo caso, invece, l'amministratore nominato con atto separato può essere revocato secondo le norme sul mandato che consentono la revoca del mandatario in qualsiasi tempo, ma se la revoca avviene senza giusta causa l'amministratore avrà diritto al risarcimento dei danni ex art. 1725 c.c.

L'ultimo comma dell'art. 2259 c.c., dispone, inoltre, che la revoca per giusta causa può essere richiesta giudizialmente da ciascun socio. Si riconosce al socio la legittimazione ad agire per la revoca dell'amministratore in tutti i casi, vale a dire sia in caso di amministratore nominato con contratto sociale, sia di amministratore nominato in atto separato, sia di amministrazione deferita a tutti i soci.

Per quel che concerne le modalità di esercizio del potere di amministrazione, come prima anticipato, la legge stabilisce che in mancanza di diversa pattuizione, l'amministrazione spetti a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. L'atto costitutivo, cioè, potrà disporre diversamente, prevedendo ad esempio l'amministrazione congiuntiva a più soci (art.2258 c.c.) o l'amministrazione disgiuntiva ad alcuni di essi (art. 2257, secondo comma).

In caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun socio amministratore può compiere gli atti di gestione indipendentemente dagli altri senza neanche l'obbligo della preventiva comunicazione agli stessi in relazione all'atto che sta per compiere.

Tale regime, sebbene garantisca efficienza e semplicità nella gestione della società, mal si concilia con l'esigenza di coordinamento tra i vari amministratori. Motivo questo che ha indotto il legislatore a prevedere il diritto di opposizione all'operazione, prima che sia compiuta sulla quale deciderà la maggioranza dei soci, calcolata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (art. 2257, ultimo comma, c.c.). L'opposizione può essere manifestata in qualsiasi forma e si concreta in una dichiarazione diretta all'amministratore che si propone di porre in essere l'atto; una simile dichiarazione non deve essere necessariamente motivata.

Nel caso concreto di società tra professionisti, il diritto di veto sarà disciplinato e limitato agli aspetti strettamente connessi alla gestione dell'attività professionale e non anche quelli inerenti l'attività più tipicamente burocratica dello stesso. Ad esempio, il diritto di opposizione potrà esercitarsi in merito

all'assunzione di nuovo personale o in relazione all'assunzione di un incarico effettivamente oneroso e pericoloso per il professionista. Mentre sembra improbabile che il diritto di opposizione possa esercitarsi relativamente alle modalità con cui l'incarico viene gestito dal singolo professionista.

Passando all'amministrazione congiuntiva, l'art. 2258 c.c. stabilisce che è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Tuttavia il contratto sociale può disporre che per l'amministrazione di per sé considerata o per il compimento di determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza da calcolarsi secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili. Sempre in regime di amministrazione congiuntiva la legge non consente al singolo amministratore di compiere atti da solo, salvo il caso in cui ricorra l'urgenza di evitare un danno alla società. L'urgenza di cui parla l'ultimo comma dell'art. 2258 c.c. va intesa nel senso che il danno non potrebbe essere comunque evitato se esistesse il consenso di tutti gli amministratori.

Per quanto concerne i diritti e gli obblighi degli amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2260 c.c., in base al quale si applicheranno al caso concreto le regole sul mandato.

In caso di violazione dei loro obblighi, gli amministratori sono solidalmente responsabili nei confronti della società, tranne quelli che dimostrino di essere esenti da colpa. L'interpretazione della norma in questione appare problematica. In effetti si è voluta estendere alle società di persone una norma dettata esclusivamente per le società di capitali.

Per quanto interessa l'oggetto della nostra indagine, possiamo rilevare che una responsabilità solidale sia concepibile solo quando l'amministrazione sia esercitata congiuntamente o collegialmente, non anche quando essa spetti disgiuntivamente a tutti i soci.

Occorre tener conto, inoltre, che in regime di amministrazione disgiuntiva ciascun socio amministratore può agire senza informare gli altri. Pertanto la coesistenza della responsabilità solidale degli amministratori ex art. 2260 c.c. e il regime di amministrazione disgiuntiva presuppone che ciascun amministratore abbia il dovere di vigilare sull'attività posta in essere dagli altri. Solo ponendo la necessaria diligenza nella detta vigilanza l'amministratore potrà andare esente da colpa.

La responsabilità degli amministratori sussiste nei confronti della società, vale a dire riguarda il danno provocato alla collettività dei soci.

Naturalmente potrà sussistere responsabilità degli amministratori anche nei confronti del singolo socio.

Problema delicato è quello inerente la legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità, sia perché la legge muove dal principio di responsabilità solidale di tutti gli amministratori, sia perché la legge non prevede una decisione della collettività dei soci per proporre la detta azione.

### *Potere di rappresentanza*

Il potere di rappresentanza è nelle società di persone connaturale al potere di amministrazione, in quanto spetta al socio amministratore, in virtù del semplice amministrare, senza necessità di un espresso conferimento di poteri.

Come disposto dall'art. 2266 c.c., per la società semplice, e dall'art. 2298 c.c., per la società in nome collettivo, il potere di rappresentanza si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

L'atto costitutivo può disporre diversamente, attribuendo la rappresentanza della società solo ad alcuni degli amministratori, congiuntamente a più amministratori, anche quando l'amministrazione sia disgiuntiva, può finanche escluderlo rispetto a determinati atti seppure rientranti nell'oggetto sociale.

Regime particolare vige per le società in nome collettivo soggette a pubblicità dichiarativa.

Il codice prevede, infatti, che i patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non siano stati iscritti a meno che si riesca a provare che i terzi ne erano venuti comunque a conoscenza. (art. 2297 e 2298, c.c.)

Si impone, poi, agli amministratori di società in nome collettivo che hanno la rappresentanza sociale di depositare presso l'ufficio del registro delle imprese entro quindici giorni dalla nomina le loro firme autografe.

Diversamente, per le società semplici, le limitazioni successive della rappresentanza devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e in mancanza sono opponibili ai terzi se si prova che questi ne erano a conoscenza.

#### *Controllo dei soci*

Mancando nelle società personali l'organo assembleare, il controllo sull'amministrazione viene riconosciuto ai soci non amministratori .

L'art. 2261 c.c., rubricato "controllo dei soci" prevede l'attribuzione a favore dei soci che non partecipano all'amministrazione del diritto di informazione sullo svolgimento degli affari sociali, di consultazione dei documenti relativi alla gestione della società e di ottenere il rendiconto al compimento degli affari per cui la società è stata costituita. Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci medesimi hanno diritto di ottenere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

I doveri corrispondenti fanno capo a ciascun amministratore; in particolare l'obbligo di rendiconto riguarda tutti gli amministratori.

Circa la natura e le modalità di esercizio del diritto di controllo ex art. 2261 c.c. si ritiene che questo sia un diritto personale del socio e pertanto esercitabile solo personalmente. Non si ammette, cioè, la possibilità di delega del suddetto diritto.

Sul contenuto specifico dei singoli diritti riconosciuti ai soci non amministratori dall'art. 2261 c.c., possiamo fare alcune precisazioni.

In merito al diritto di informazione, si ritiene che le notizie che i soci non amministratori possono richiedere concernono non solo il generale andamento della gestione, ma anche singole operazioni, e che queste possono inerire affari già compiuti, in corso ovvero da compiersi.

Il diritto di consultazione si estende a tutti i documenti relativi alla gestione sociale.

I soci hanno poi diritto ad ottenere il rendiconto dagli amministratori qualora gli affari siano stati compiuti o al termine di ogni anno. L'approvazione del rendiconto è altresì prevista, dall'art. 2262 c.c., al fine della ripartizione degli utili.

Secondo alcuni, il rendiconto che gli amministratori sono tenuti a redigere annualmente nell'interesse dei soci non amministratori, consisterebbe in un semplice prospetto delle entrate e delle uscite. Il contratto sociale potrebbe prevedere particolari modalità di redazione del rendiconto. In maniera analoga, il rendiconto che gli amministratori sono tenuti a redigere quando sono stati compiuti gli affari sociali consiste in un prospetto delle operazioni compiute e delle conseguenti entrate ed uscite.

Secondo altra corrente dottrina, invece, il contenuto del rendiconto annuale sarà differente da quello del rendiconto di chiusura, in quanto solamente quest'ultimo potrà consistere in un mero prospetto delle entrate e delle uscite. Il primo, infatti, deve avere la forma di un vero e proprio bilancio.

Ricordiamo che la redazione del bilancio di esercizio e del conto profitti e perdite è prevista per le società in nome collettivo tramite il richiamo fatto nell'art. 2302 c.c. all'art.2214 c.c. e quindi indirettamente all'art. 2217 c.c. nel quale, a proposito della descrizione dell'inventario, si prevede la redazione del bilancio e del conto profitti e perdite indicandone i relativi criteri di redazione.

Ciò premesso, autorevole dottrina ha ritenuto che almeno per quel che concerne le società in nome collettivo l'espressione rendiconto ricomprenda il bilancio e il conto profitti e perdite. Diversamente nell'ambito della disciplina delle società semplici, non esistendo l'obbligo della tenuta delle scritture contabili, non si può attribuire al termine rendiconto un significato diverso da quello su menzionato.

Simili considerazioni possono mutarsi per le società di professionisti

Si disputa in dottrina anche in merito ad un altro aspetto.

Ci si è interrogati se l'obbligo delle scritture contabili e della redazione del bilancio e del conto profitti e perdite sussista per tutte le s.n.c. ovvero solo per quelle che abbiano per oggetto l'esercizio di un'impresa commerciale.

I fautori della prima tesi si basano sull'assunto che gli artt.2302, 2421, 2423 e 2490 c.c., impongono al citato tipo sociale la tenuta delle scritture contabili e della redazione del bilancio, senza distinguere tra società con oggetto commerciale e società con oggetto non commerciale.

Peraltro, si tenga presente che per i liberi professionisti il legislatore tributario ha previsto l'obbligo della tenuta delle scritture contabili, pur essendo incontestabile la non commercialità dell'attività da questi svolta.

#### *Divieto di concorrenza*

Laddove la società tra professionisti volesse costituirsi secondo lo schema tipico della s.n.c. vige per tutti i soci uno specifico obbligo di non esercitare, per conto proprio o altrui, un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente (art. 2301, c.c.).

La norma ora citata non impedisce, però, al socio di società in nome collettivo di partecipare come socio limitatamente responsabile in altra società concorrente di persone o di capitali.

In proposito, riteniamo che in tema di società tra professionisti l'ambito del divieto di concorrenza debba essere più esteso di quello dettato per le società commerciali, tanto da essere prevista la partecipazione ad altra società tra professionisti come situazione di incompatibilità per il subingresso nell'associazione.

La violazione del divieto espone il socio all'obbligo del risarcimento danni nei confronti della società, nonché legittima gli altri soci a deliberarne l'esclusione dalla società (art. 2301 c.c., ultimo comma).

Tale ultima previsione sembra poter trovare applicazione anche nel caso di società tra professionisti.

### *Utili e perdite*

In tema di utili e perdite le norme di riferimento sono gli artt. 2262, 2263, 2264, 2265, c.c. per la società semplice e l'art. 2303, c.c., per la società in nome collettivo.

Dal complesso delle norme anzidette si evince il diritto del socio, a partecipare alla ripartizione periodica degli utili dopo l'approvazione del rendiconto, salvo patto contrario. In mancanza di regola espressa, interviene la legge in via suppletiva, presumendo che le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti ovvero, se il valore dei conferimenti non è determinato, esse si presumono uguali. Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinare la partecipazione alle perdite.

Se per i soci d'opera il contratto non prevede una regola di ripartizione degli utili, il giudice può decidere secondo equità. Tale norma, prevista dal codice civile per le sole società semplici, si applica anche alle società in nome collettivo.

Il complesso delle norme analizzate appare applicabile anche alle società personali di professionisti.

Particolarmente importante è altresì la previsione di cui all'art. 2365, c.c., sul patto leonino. È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

La norma, secondo la unanime dottrina, si applica a tutte le società di persone e di capitali, e dunque anche alle società di professionisti.

### *Quote*

La quota di partecipazione del socio alla partecipazione degli utili e delle perdite, secondo le regole dette, non deve essere confusa con la quota di partecipazione del socio intesa quale insieme di situazioni giuridiche soggettive attive e passive di cui è titolare il soggetto che acquisisce lo *status* di socio.

Si discute in dottrina se la quota sociale possa essere qualificata quale bene in senso giuridico. La risposta appare essere negativa, ad onta degli orientamenti dottrinali che tendono ad "oggettivizzarne" la consistenza, mutuando i risultati cui si è pervenuti in tema di quote di società a responsabilità limitata.

È noto che il trasferimento delle quote *inter-vivos* implica l'applicabilità dell'art. 2252, c.c., e dunque il consenso unanime dei soci, quando il contratto sociale non disponga diversamente.

Il riconoscimento di tale ampia autonomia contrattuale ai soci – i quali astrattamente potrebbero anche stabilire che la quota sia liberamente trasferibile – implica specificazioni per il caso della società personale di

professionisti, la quale si caratterizza per la particolare qualifica dei soci – cioè aver acquisito lo *status* di professionista – e, altresì, per la personalità della prestazione professionale.

La regola della unanimità – o quanto meno della maggioranza – sarà dunque necessaria per la tutela degli interessi accennati. L'ingresso di un nuovo socio professionista rappresenterà una valutazione che tutti gli altri soci professionisti dovranno effettuare o – per mitigare l'asprezza della regola – almeno la maggioranza di essi. Dovrà essere esclusa una clausola che prevede la libera trasferibilità della quota sociale.

Discorso diverso è se la quota possa essere oggetto di usufrutto o di pegno. La dottrina risponde positivamente al quesito mentre la giurisprudenza non ha avuto modo di occuparsi diffusamente della questione.

La giurisprudenza ha ritenuto, infine, che la quota di partecipazione del socio di società personali non può essere oggetto di azione esecutiva. A ciò consegue che la quota non potrà costituire oggetto di provvedimenti cautelari (per esempio, il sequestro conservativo). Ipotesi, quest'ultima, da non confondere con quella di cui all'art. 2770, c.c., di cui ci occuperemo successivamente.

#### *Responsabilità per le obbligazioni sociali e responsabilità professionale*

Notevolmente complesso sembra essere l'aspetto della responsabilità della società di professionisti e dei soci per le obbligazioni assunte.

Se come ipotizzato la società tra professionisti adotti lo schema tipico delle società personali, in particolare quello della società semplice e quello della società in nome collettivo, troveranno applicazioni le disposizioni codicistiche di cui agli artt. 2267 e 2291, c.c.

Più precisamente, nella società semplice e nella società in nome collettivo delle obbligazioni sociali risponde innanzitutto la società col proprio patrimonio.

Nella prima, rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e salvo patto contrario anche gli altri soci (art. 2267, primo comma, c.c.). Tale patto è opponibile a terzi solo se portato a conoscenza con mezzi idonei, altrimenti la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà sono opponibili solo a quanti ne hanno avuto conoscenza (art. 2267, secondo comma, c.c.).

Nella seconda, invece, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e qualsiasi patto contrario non produce effetti nei confronti dei terzi (art. 2291, secondo comma, c.c.).

Vige, comunque, anche all'interno degli schemi tipici delle società di persone, la separazione tra patrimonio della società e patrimonio dei soci. Il codice prevede, infatti, il beneficio d'escussione in favore dei soci.

I soci sono responsabili solo in via sussidiaria rispetto alla società in quanto godono, sia quelli di società semplice sia quelli di società in nome collettivo, del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2268, c.c. e art. 2304, c.c.) che impone ai creditori sociali di aggredire il patrimonio della società prima di quello personale dei soci.

Il beneficio di preventiva escussione si atteggia in modo differente rispetto ai due tipi sociali.

Nella società semplice, come noto, il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile su cui ricadrà l'onere di invocare il beneficio della preventiva escussione indicando i beni sui quali il creditore potrà agevolmente soddisfarsi (art. 2268, c.c.): il beneficio di escussione opera in questo caso in via del tutto eccezionale in quanto spetterà al socio invocarlo e provare che nel patrimonio sociale esistano beni sufficienti e facilmente aggredibili.

Diversamente dalla società semplice, nella società in nome collettivo il beneficio di escussione opera automaticamente. L'art. 2304 c.c. prevede, infatti che "i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale".

Pertanto, il creditore dovrà preventivamente escutere il patrimonio sociale e potrà agire contro il patrimonio del singolo socio solo dopo aver esperito inutilmente l'azione esecutiva sul patrimonio sociale. Il socio che avrà pagato potrà a sua volta esercitare l'azione di regresso, in primo luogo contro la società medesima per l'ammontare dell'intero debito, in secondo luogo contro gli altri soci secondo la misura di ciascuno di essi nelle perdite.

Fatte queste considerazioni, maggiori problemi sorgono circa la responsabilità professionale ex art. 2236 c.c. del singolo professionista socio, vale a dire se sia la società il centro dell'imputazione della responsabilità nei confronti del cliente, ovvero il socio.

Ci pare possibile sostenere che le obbligazioni *ex contractu* rientrano nel novero delle obbligazioni sociali per le quali vige il regime di responsabilità sopra citato; infatti, sostenere che anche in caso di società tra professionisti permanga in capo al socio che ha effettuato la prestazione la responsabilità professionale di cui all'art. 2236 c.c., equivarrebbe a disconoscere l'esistenza della struttura societaria, di un unico centro di imputazione della professione e per contro riconoscere ancora la prestazione professionale come esclusivamente personale.

Dunque, la responsabilità principale rimane in capo alla società in via diretta, mentre la responsabilità dei soci è solo sussidiaria. La responsabilità dei soci, inoltre, è anche solidale e non limitata al singolo professionista che ha effettuato la prestazione.

### *Scioglimento*

Il principio fondamentale che permea lo scioglimento della società di persone e lo scioglimento del rapporto societario limitatamente ad un socio è quello della continuazione dell'ente: la disciplina giuridica relativa allo scioglimento del contratto plurilaterale trova, in materia di società di persone, una deroga a vantaggio della conservazione dei valori produttivi già costituiti.

È discutibile se simili principi possano trovare applicazione anche nell'ambito delle società di professionisti (ancorché organizzate secondo il tipo delle società di persone) laddove il carattere personale della prestazione e, più in particolare, la persona e le capacità del professionista rappresentano elementi essenziali dell'intera vicenda societaria.

È noto infatti che, in base all'art. 2272, n. 4, c.c., il venir meno della pluralità dei soci determina lo scioglimento della società, se entro sei mesi la pluralità non venga ricostituita. Tale norma concretamente potrebbe non trovare applicazione nell'ambito di una società professionale ove le capacità professionali dei soci, i requisiti di onorabilità e eticità degli stessi rappresentano valori e requisiti non propriamente fungibili. Ciò premesso, nell'ambito dell'economia del presente documento, occorre analizzare da un lato lo scioglimento della società di persone in generale; e, dall'altro lato, lo scioglimento del rapporto societario limitatamente ad un socio.

#### *Scioglimento del rapporto societario limitatamente ad un socio.*

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio si ha, come è noto, per morte, recesso ed esclusione.

#### *Morte*

In base all'art. 2284, c.c., salva contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 2289 c.c.

Secondo la più recente giurisprudenza, lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto si verifica alla data del decesso, mentre gli eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., cioè un diritto di credito ad una somma di denaro, che rappresenti il valore della quota del socio defunto alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento.

La cessazione della qualità di socio conseguente alla morte, allora, non comporta il trasferimento di tale qualità in capo agli eredi ma determina la trasformazione *ope legis* della quota in una somma pecuniaria, di cui diviene debitrice la società stessa.

A ben vedere, tuttavia, le norme in esame ammettono tre possibili soluzioni applicative, conseguenti alla morte del socio:

- la liquidazione della quota del socio defunto e la continuazione del rapporto contrattuale fra i soci superstiti;
- la liquidazione della quota del socio defunto e lo scioglimento della società;
- la continuazione del rapporto societario con gli eredi del socio defunto.

Occorre specificare che l'ambito di applicabilità della regola troverà applicazione, in materia di società di professionisti, solo a condizione che l'ingresso del nuovo socio in società sia subordinato alla presenza del requisito della professionalità ed onorabilità propri del tipo di attività svolta. Il contratto sociale potrà allora contenere specificazioni in tal senso.

#### *Recesso*

In base all'art. 2285 c.c., il recesso (ovvero lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio) del socio della società contratta a tempo determinato o per tutta la vita dei soci deve essere comunicato agli altri con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio può altresì recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

In tale ambito valgono, anche per le società di professionisti, i principi elaborati dalla giurisprudenza, soprattutto per quanto riguarda la giusta causa di recesso.

### *Esclusione*

L'esclusione di un socio contemplata negli artt. 2286, ss, c.c., può essere di diritto e facoltativa.

L'esclusione di diritto riguarda l'ipotesi di fallimento del socio e quella di un socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota.

L'esclusione facoltativa si ha per gravi inadempienze degli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto sociale; per interdizione ed inabilitazione del socio; ed infine, per i casi di sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al socio.

L'art. 2287, c.c., regola il procedimento di esclusione del socio.

Le norme potranno trovare applicazione anche per le società personali di professionisti.

Per quanto riguarda il procedimento di liquidazione delle quote sociali, si rimanda a quanto argomentato a proposito della morte del socio.

### *Lo scioglimento della società*

In base all'art. 2272, c.c., sono cause di scioglimento della società:

- il decorso del termine;
- il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;
- la volontà di tutti i soci;
- la mancanza della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è riconosciuta;
- le altre cause previste dal contratto sociale.

Sono cause di scioglimento della società in nome collettivo:

- il fallimento;
- la liquidazione coatta amministrativa della società.

Occorre precisare che i casi di scioglimento delle società personali di professionisti seguiranno le sole regole analizzate per le società semplici, non potendo le società di professionisti stesse fallire ovvero essere sottoposte al procedimento di liquidazione coatta amministrativa (si rammenta che tali società non svolgono attività di tipo commerciale).

## 3. DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Il 10 novembre 2000 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega per il riordino delle libere professioni (AC 7452) – di seguito denominato DDL.

Per quanto riguarda le società professionali, il DDL prevede che le professioni intellettuali possano essere esercitate individualmente, in associazioni ovvero in società.

Nel caso di esercizio societario di attività professionale, poi, si distingue l'ipotesi di professioni regolamentate da quelle che tali non sono.

Le professioni regolamentate si eserciteranno secondo un nuovo tipo societario, autonomo e distinto rispetto forme previste attualmente dal codice civile. Le professioni regolamentate potranno essere, altresì, organizzate secondo i tipi legali già previsti nel codice civile in caso di esercizio di attività non riservata.

Le professioni non regolamentate si potranno esercitare secondo le tipologie di cui all'articolo 2249, c.c., ovvero secondo le norme riguardanti la “nuova” società di professionisti.

Risulta, comunque, consentita la costituzione di società ai sensi dell'art. 2249 c.c., anche con soci che conferiscono mero capitale, per l'esercizio di servizi, come definiti dalla direttiva 92/50 CE o da altre disposizioni comunitarie, implicanti prestazioni professionali regolamentate, salvi i limiti derivanti dalla disciplina delle attività riservate e fatti, altresì, salvi i limiti intrinseci propri dell'esercizio dell'attività professionale.

Il DDL, infine, riconosce effetto normativo alle disposizioni vigenti in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie ed in particolare dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

In base a quanto esposto, il DDL prevede, in tema di società professionali, 5 possibilità. Esse sono:

- le società professionali per professioni regolamentate. La loro adozione risulterà obbligatoria salvo la possibilità di adozione delle società di diritto comune per le attività non “riservate”;
- le società di professionisti per le professioni non regolamentate, di adozione facoltativa;
- le società di diritto comune per le professioni non regolamentate, di adozione facoltativa;
- le società di diritto comune per professioni regolamentate, di adozione facoltativa per l'esercizio delle attività professionali che se pur regolamentate non siano “riservate”;
- le società di ingegneria (vedi legge Merloni ter).

La società di professionisti - non sottoponibile a fallimento e con disciplina tributaria in linea con la natura del conferimento - sarà informata ai seguenti principi.

#### *Ragione sociale*

Si prevede obbligo dell'uso della denominazione “società professionale”, con precisazione dell'attività professionale esercitata, unitamente all'obbligo di iscrizione della società in apposite sezione degli albi professionali, ferma restando l'iscrizione del singolo professionista.

### *Oggetto sociale*

L'oggetto sociale sarà limitato all'esercizio dell'attività professionale o multiprofessionale. In questo secondo caso, sono fatti salvi i limiti derivanti dall'esercizio dell'attività riservate o da possibili conflitti di interesse. Sono, altresì, fatti salvi i limiti derivanti dalla necessità di evitare l'aggiramento di previsioni di incompatibilità tra diverse professioni.

### *Soci, conferimenti e titoli partecipativi*

La qualità di socio e le cariche sociali saranno riservate ai soli soci professionisti ed i loro conferimenti potranno consistere in prestazioni professionali ovvero in apporto di capitale, anche sotto forma di clientela. La quota sociale sarà rappresentata anche da titoli partecipativi, con previsione di diritti di prelazione, di gradimento e di riscatto sulla quota medesima.

### *Responsabilità*

In tema di responsabilità, il DDL indica norme di dettaglio.

Da un lato, si prevede la responsabilità illimitata del socio professionista che ha eseguito la prestazione oggetto dell'obbligazione societaria o che ha agito in nome della società e, contemporaneamente, responsabilità in solido della società; dall'altro, si indica al legislatore la necessità di prevedere anche la responsabilità disciplinare delle società professionali per i profili loro ascrivibili, ferma restando la responsabilità disciplinare, anche concorrente, dei singoli professionisti.

### *Diritti dei clienti*

Si indica la garanzia del diritto del cliente relativa alla scelta del professionista incaricato. In caso di mancata scelta, si prevede l'obbligo di comunicazione, da parte della società, del nominativo del professionista incaricato alla prestazione.

### *Reddito professionale*

Si prevede che il reddito dei professionisti, ai fini tributari e fiscali, sia classificato sulla base della natura del conferimento nella società. Il reddito sarà, così, da lavoro autonomo se il socio conferisce la propria attività ovvero di impresa se il socio conferisce capitale.

### *Insolvenza*

La società professionale non dovrà essere sottoposta a fallimento.

## 4. SOCIETÀ DI CAPITALI FRA PROFESSIONISTI. SOCIETÀ COOPERATIVE FRA PROFESSIONISTI

La giurisprudenza di merito ha recentemente stabilito che le modifiche dell'atto costitutivo di una società per azioni che introducono, nella denominazione sociale e nella clausola di trasferimento delle azioni, il riferimento all'oggetto professionale, in difetto della emanazione del decreto interministeriale a cui fa rinvio la legge n. 266 del 1997, sono illecite per indeterminatezza del contenuto e non possono essere omologate.

Le argomentazioni addotte nella motivazione della decisione in esame non sembrano tuttavia pienamente condivisibili. Secondo il giudice del merito, in primo luogo, la nozione di società professionale non appare, allo stato attuale, ricavabile dall'insieme delle fonti del diritto – precisazione, questa, alla quale non sembra potersi aderire alla luce delle argomentazioni addotte nell'ambito del presente documento -; a ciò consegue, in secondo luogo, che il richiamo statutario alla nozione di società professionale, non essendo ammissibile, determina la illiceità per indeterminatezza del contenuto delle modifiche statutarie di trasformazione di una società di capitali in società di capitali fra professionisti.

Su questo secondo aspetto della questione, l'indagine merita approfondimenti.

La dottrina ha quasi unanimemente escluso l'ammissibilità di società di capitali fra professionisti - anche a seguito dell'abrogazione dello storico divieto di cui all'art. 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1815 – e ha individuato nella società di persone il modello compatibile con l'esercizio societario delle professioni intellettuali, ciò a causa della struttura marcatamente personalistica della prestazione professionale intellettuale e della natura non commerciale dell'attività professionale. La società di persone – e quella semplice, in particolare – hanno da sempre rappresentato lo schema societario ove risulta assente ogni aspetto di natura commerciale dell'attività, come anche la giurisprudenza ha avuto modo di confermare.

Parte della dottrina ha tuttavia ritenuto che anche il tipo delle società di capitali abbia la necessaria elasticità per poter ricomprendere la fattispecie delle società professionali, senza che dal carattere schiettamente personale dell'attività professionale possa derivare un mutamento di funzione tale da snaturare l'essenza ontologica delle società di capitali.

Peraltro, il DDL cui si è fatto cenno precedentemente non ha affatto escluso la possibilità che nella “società di professionisti” i conferimenti potranno consistere in prestazioni professionali ovvero in apporto di capitale, anche sotto forma di clientela così come la quota sociale potrà essere rappresentata (anche) da titoli partecipativi.

Lo studio delle società di capitali fra professionisti rappresenterà allora l'oggetto di una indagine *de iure condendo*, sulla quale ci riserviamo gli ulteriori approfondimenti allorquando la legge sulle società professionali verrà emanata dal Parlamento.

La via per l'ammissibilità di tali tipi societari è stata, tuttavia, già percorsa da parte della dottrina nell'ambito di una ricostruzione *de iure condito*. Tale prospettiva argomenta, a livello di teoria generale, richiamando il principio di autonomia contrattuale di cui all'art. 1322, c.c. e afferma che solo in presenza di limiti espressamente desumibili dal nostro sistema legislativo è legittimo negare la possibilità di ricorso ai tipi societari previsti dal codice civile per l'esercizio collettivo dell'attività professionale. Né vi è motivo, sempre secondo la dottrina in esame, di distinguere tra le singole forme societarie – società semplice e società di tipo commerciale – o tra categorie di società – di persone e di capitali -, in quanto tutti i modelli di società

previsti nel codice civile sono da ritenere ugualmente idonei ad assicurare adeguata tutela della clientela. Nelle società di capitali, in particolare, al beneficio della responsabilità limitata dei soci fa da contrappeso la più rigida e complessa struttura organizzativa, tendenzialmente idonea a garantire che quel benefico non si traduca in un pregiudizio per i terzi ai quali la società offre le proprie prestazioni. A questa premessa di principio, altra parte della dottrina, ha individuato due ulteriori vie per la realizzazione di società di capitali: l'uso delle prestazioni accessorie (ex art. 2345, c.c.) e i conferimenti d'opera a titolo principale da parte dei professionisti. Così posto il discorso porta inevitabilmente alla conclusione, anch'essa avallata dalla dottrina, della fruibilità, da parte dei professionisti, del tipo sociale individuato nelle società cooperative.

Si tratta di aspetti della questione su cui la dottrina risulta, tuttavia, scarna e spesso priva di argomentazioni adeguate. E' sufficientemente chiaro, soprattutto agli operatori pratici, come la possibile partecipazione alle società tra professionisti di soci di mero capitale potrebbe pregiudicare l'autonomia del professionista, nel senso di indirizzarlo verso scelte che seguono la logica di mercato e non già quella professionale e, ad un tempo, deontologica.

Ciò perché risulta certamente più congrua quella prospettiva, avallata nell'ambito delle presenti considerazioni, secondo la quale lo schema della società di persone (in particolare, quello della società semplice) è quello che si adegua meglio alle caratteristiche proprie dello svolgimento dell'attività professionale in forma societaria, anche alla luce delle norme previste dal codice civile agli artt. 2229, ss, c.c., in tema di professioni intellettuali.

## 5. SOCIETÀ DI AVVOCATI

Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che ha dato attuazione alla direttiva 98/5/Ce del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 16 febbraio 1998 finalizzata a facilitare l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ha consentito l'esercizio in forma societaria della professione forense.

Il titolo II, sull'esercizio della professione in forma societaria, è composto da due capi, dei quali il capo I, in particolare, delinea il nuovo modello della società tra avvocati.

Più precisamente, l'art. 16 del D.L.gs.n. 96 ha stabilito che l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata, nel seguito del testo legislativo, società tra avvocati.

Per quel che concerne lo schema legale tipico della società in questione, il secondo comma dell'art. 16 prevede che essa sarà regolata secondo le specifiche norme dettate nel decreto in materia di società tra avvocati o in mancanza dalle norme relative alla disciplina della società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile.

La società di avvocati è tenuta all'iscrizione in una sezione speciale relativa alle società tra professionisti del registro delle imprese; l'iscrizione in oggetto ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia e viene eseguita secondo le modalità previste nel dpr. 7 dicembre 1995, 581.

Il decreto legislativo n. 96 ha sancito, inoltre, l'iscrizione in una sezione speciale dell'albo degli avvocati tenuto presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è situata la sede legale (art.16 e art.28).

Ai fini dell'iscrizione, l'art.17 prevede che la società di avvocati si costituisce con atto pubblico o scrittura privata autenticata con sottoscrizione dei contraenti.

Per quel che concerne la ragione sociale, invece, l'art.18 dispone che per le società tra avvocati questa sarà costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dall'indicazione "e altri" con quella obbligatoria di società tra professionisti, abbreviata in s.t.p.

Di notevole rilievo sembra essere l'art. 21 del D.L.gs. n. 96 concernente i requisiti soggettivi dei soci e relative situazioni di incompatibilità.

In esso si dispone, infatti, che i soci devono essere forniti del titolo di avvocato e si prevede come causa di incompatibilità la partecipazione del professionista ad altra società tra avvocati. L'ultimo comma della disposizione in esame stabilisce l'esclusione – riteniamo di diritto - del socio che è stato cancellato o radiato dall'albo. Mentre la sospensione di un socio dall'albo rappresenta una legittima causa di esclusione – facoltativa - dalla società.

L'art. 23, occupandosi del regime di amministrazione praticabile nella società tra avvocati, oltre a sancire che essa può essere affidata esclusivamente a soci e non a terzi, dispone la regola dell'amministrazione disgiuntiva, fatta salva la possibilità per le parti contraenti di disporre in modo diverso.

L'art. 24 del decreto legislativo si occupa delle modalità di conferimento e di esecuzione dell'incarico professionale, riconoscendo al cliente la possibilità di scegliere il professionista cui affidare l'incarico sulla base di un elenco scritto contenente l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. In proposito, occorre osservare che spetta alla società l'onere di informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potrà venir eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta. In difetto di una simile comunicazione i soci incorreranno nella responsabilità illimitata e solidale sulla scorta della presunzione che l'incarico sia stato svolto da tutti i soci.

Per quel che concerne la responsabilità professionale, l'art. 26 del decreto prevede tre tipi di responsabilità.

Una è quella menzionata in precedenza e concernente le situazioni in cui non si osservi l'obbligo di informazione del cliente di cui all'art.24 prima citato.

Un'altra è quella stabilita nel primo comma della norma ove si prevede la responsabilità illimitata dei soci incaricati per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico conferito e la responsabilità della società che risponde col proprio patrimonio. La disposizione, pertanto, introduce la responsabilità sussidiaria della società.

La terza, infine, di portata generale e non limitata all'esecuzione dell'incarico, è quella prevista dal terzo comma dell'art. 26 che chiameremo responsabilità per le obbligazioni sociali. Si prevede, infatti, che per le

obbligazioni sociali non derivanti da attività professionale esista la responsabilità personale, illimitata e solidale di tutti i soci, benché sussidiaria.

L'art. 25 del decreto legislativo si occupa, poi, dei compensi spettanti ai soci della società tra avvocati.

Il primo comma della disposizione prevede che i compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti per la società; mentre il comma 2 della medesima disposizione stabilisce che in caso di prestazione svolta da più soci si applica il compenso spettante ad un solo professionista salvo diversa pattuizione espressa con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Dunque, il compenso viene imputato direttamente alla società; le retribuzioni dei soci presumibilmente avverranno in base ai criteri di ripartizione degli utili stabiliti per le società in nome collettivo.

Da ultimo, vogliamo analizzare l'art. 30 del relativo alla responsabilità disciplinare.

Il primo comma della disposizione testé enunciata dispone la responsabilità della società tra avvocati per violazione delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio della professione svolta in forma individuale.

Il secondo comma stabilisce una responsabilità concorrente della società con quella del socio nel caso in cui la violazione commessa dal socio sia direttamente ricollegabile a direttive impartite dalla società medesima.

Al verificarsi di una simile ipotesi, il Consiglio dell'ordine presso cui la società è iscritta è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio benché iscritto presso altro Consiglio dell'ordine, salvo che l'illecito disciplinare compiuto dal socio non concerne un'attività non svolta nell'interesse della società (comma 3). Il criterio di attrazione appena citato è operante anche quando l'illecito disciplinare contestato riguardi un'attività professionale svolta dal socio nell'ambito di una sede secondaria (comma 4).

In definitiva, si può giungere alla formulazione del seguente regime di responsabilità disciplinare.

Il professionista sarà personalmente responsabile per le violazioni delle norme professionali e deontologiche sia se l'illecito sia stato commesso in occasione dello svolgimento di un'attività non riconducibile alla società, sia nel caso in cui l'illecito sia stato commesso per aver osservato le direttive della società.

La società tra professionisti risponderà delle violazioni delle norme deontologiche e professionali, in via concorrente con il socio, unicamente quando la violazione da questa compiuta sarà ricollegabile a direttive impartite dalla medesima. Per quel che concerne, poi, la competenza del Consiglio dell'Ordine in cui è iscritta la società tra avvocati, come emerge dalla relazione illustrativa del decreto legislativo in esame, la scelta è stata dettata da esigenze di speditezza e di economicità nei procedimenti e dall'interesse a che siano evitate pronunce contraddittorie e differenti (come si potrebbe verificare nel caso in cui il professionista che agisca in esecuzione di direttive impartite dalla società sia iscritto presso un ordine differente da quello in cui risulti iscritta la società).



---

**FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti**

Via Poli, 29 – Roma 00187

Tel. 06/69018323 - Fax 06/69923403 - [www.aristeia.it](http://www.aristeia.it)